

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2020.

Soppressione dell'archivio notarile sussidiario di Lanciano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Visto l'art. 5 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2124;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, con il quale è stata disposta, tra l'altro, con decorrenza 1° gennaio 1998, la soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Lanciano, e la conseguente sostituzione con quello di Chieti. L'archivio notarile di Lanciano, continuerà a funzionare come sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che anteriormente alla predetta data già vi si trovassero depositati;

Considerato che il materiale documentario esistente è stato trasferito nell'archivio notarile distrettuale di Chieti;

Ritenuto che dalla nota 16 settembre 2020, prot. n. 617 dell'Archivio notarile distrettuale di Chieti risulta che in data 26 maggio 2020, sono state chiuse le scritture contabili dell'Archivio di Lanciano, la chiusura del conto corrente postale intestato all'Archivio e che da quella data il medesimo Archivio non era aperto al pubblico e non ha effettuato alcuna attività;

Dispone:

L'archivio notarile sussidiario di Lanciano cessa di funzionare dal 23 settembre 2020.

Roma, 23 settembre 2020

Il direttore generale: ROMANO

20A05841

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 275 del 18 ottobre 2001, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazio-

ni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;


Vista la determinazione delle Regioni Veneto n. 0436127 del 14 ottobre 2020, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2020 di poter produrre sino a 9000 kg massimo per ettaro;

Considerato che, dalla relazione tecnica e dal provvedimento delle Regioni Veneto, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2020 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa»;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 8 prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare Kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%» e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;



Provvede:

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2020 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 15 ottobre 2020

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VENETO VALPOLICELLA, VENETO EUGANEI E BERICI, VENETO DEL GRAPPA» AI SENSI DELL'ART. 53 PUNTO 4 DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 266 del 15 novembre 2001 è così modificato:

L'art. 4 punto 8 è sostituito nel seguente modo:

«La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg 9000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2020.

20A05829

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 322 del 15 novembre 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Garda»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Viste le determinazioni delle Regioni Veneto n. 0436130 del 14 ottobre 2020, Lombardia n. 27446 del 14 ottobre 2020 e della Provincia autonoma di Trento n. S174/U061/2020/9/415-09 del 15 ottobre 2020, che hanno ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2020 di poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro;

Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti delle Regioni Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2020 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP Garda;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3 prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" non può superare i kg 6000 per ettaro coltivato a oliveto» e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Garda» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Garda» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

